



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

**Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

La proposta di legge (n. 10/naz) è stata approvata dal Consiglio regionale  
nella seduta del 17 maggio 2023

## RELAZIONE

La proposta di legge nazionale n. 10 recante "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", presentata dai Consiglieri Cossa, Giagoni, Caredda, Lai, Meloni, Agus, Li Gioi, Mundula, Cocciu, componenti della Commissione speciale per il principio d'insularità, il 3 novembre 2022 è stata iscritta all'ordine del giorno della Prima Commissione nella seduta del 15 dicembre 2022. Nello stesso giorno, a seguito dell'illustrazione del testo da parte del primo firmatario, la Commissione ha esaminato la proposta e l'ha approvata all'unanimità con alcune modifiche.

In particolare, il testo approvato dalla Commissione propone all'articolo 1 la sostituzione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) con la tabella riportata nell'allegato 1 annesso alla presente proposta di legge nazionale nella quale si sostituisce l'attuale circoscrizione elettorale V "Italia insulare" (Sicilia - Sardegna) con due distinte circoscrizioni elettorali: "Sicilia" con capoluogo di circoscrizione Palermo e "Sardegna" con capoluogo di circoscrizione Cagliari. La Commissione ha accolto, altresì, una proposta emendativa di natura tecnica all'articolo 2 del testo in discussione che incide principalmente sulla disciplina delle operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie. Il testo include, infine, la tabella riportata nell'allegato 1 sopracitato. Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti, la Commissione ha sospeso il voto finale e ha deliberato di trasmettere la proposta di legge alla Giunta regionale per la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006.

La Prima Commissione, in base alle risultanze della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari nella quale si da atto che nella proposta di legge nazionale non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha approvato l'articolo 2 bis, contenente la clausola di invarianza finanziaria; ha, infine, licenziato il testo per l'Aula, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 1° marzo 2023.

Con la presente proposta la Prima Commissione, contribuisce all'avvio del complesso processo attuativo del principio costituzionale d'insularità finalmente inserito nell'articolo 119, sesto comma, che ora, espressamente, riconosce la peculiarità delle isole e promuove il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. Se, infatti, sono oggetto di immediata percezione gli aspetti che investono negativamente lo sviluppo economico e sociale delle isole, nella concreta attuazione del principio, non si può trascurare, altresì, il tema della rappresentanza istituzionale della Sardegna, che non sempre viene garantita in modo efficace all'interno del Parlamento europeo.

È evidente, infatti, che le principali problematiche che caratterizzano la condizione insulare, con particolare riferimento alla continuità territoriale, all'energia, al deficit infrastrutturale possono trovare una soluzione efficace soltanto in ambito europeo.

L'attuale sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo, strutturato su un'unica circoscrizione per l'Italia insulare, a cagione della smaccata disomogeneità demografica delle due isole, che non trova nella legge vigente alcun meccanismo correttivo, ha sovente impedito alla Sardegna di avere propri rappresentanti in seno alla massima Assemblea europea.

Il tema, inoltre, è stato oggetto di una più ampia condivisione in Consiglio regionale. Sull'opportunità della riforma si è svolta una apposita discussione anche in seno alla Commissione

speciale per il principio d'insularità nella seduta del 9 novembre 2022; la Commissione, conseguentemente, ha promosso un incontro sul tema che si è tenuto il 28 novembre 2022 in Consiglio regionale alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, dei Consiglieri regionali e dei Parlamentari eletti in Sardegna. Questi ultimi hanno condiviso l'opportunità di promuovere, prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, un riordino delle circoscrizioni elettorali in maniera tale da porre rimedio all'attuale vulnus democratico della legge elettorale vigente che non garantisce un'adeguata rappresentanza alla Sardegna ed hanno rilevato che in merito sono state presentate analoghe proposte di iniziativa parlamentare. In quella sede lo stesso Presidente del Consiglio ha, inoltre, sottolineato che il tema è stato posto all'attenzione, anche alla presenza della Regione siciliana, in sede di Coordinamento dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

## RELAZIONE TECNICA

### Giunta regionale

Con la presente proposta di legge nazionale si intendono apportare delle modifiche alla legge n. 18 del 1979, che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si prevede l'istituzione di due nuove circoscrizioni, al fine di garantire la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo.

Più precisamente, all'articolo 1, con la sostituzione della tabella A allegata alla predetta legge, si procede alla scissione dell'attuale quinta circoscrizione "V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)", con capoluogo della circoscrizione presso la città di Palermo, nelle due seguenti circoscrizioni:

- "V - Sicilia", con capoluogo della circoscrizione presso la città di Palermo;
- "VI - Sardegna", con capoluogo della circoscrizione presso la città di Cagliari.

Gli oneri finanziari derivanti dalla gestione del procedimento elettorale, relativo alla soppressa quinta circoscrizione, "V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)", verrebbero ripartiti tra le due circoscrizioni di nuova istituzione.

All'articolo 2:

- al comma 1, si modifica il comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, che disciplina la composizione delle liste dei candidati;
- al comma 2, viene aggiunto il comma 1 bis all'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, disciplinando le operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie, previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Dall'analisi delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge nazionale deriva che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso, si precisa che le spese per la gestione del procedimento relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979, sono a carico dello Stato.

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### Art. 1

#### Sostituzione di tabella

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo) è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

### Art. 2

#### Modifiche alla legge n. 18 del 1979 in materia di operazioni di riequilibrio territoriale

1. Alla fine del primo periodo del comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979 sono inserite le seguenti parole: "qualora esso sia superiore a tre".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, è inserito il seguente: "1 bis. Nelle operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie, previste dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), non si tiene conto delle circoscrizioni nelle quali ai sensi dell'articolo 2 viene assegnato un numero di seggi inferiore a tre".

### Art. 3

#### Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Art. 2 – Tabella A)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della Circoscrizione
I- Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale - (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale - (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V - Sicilia	Palermo
VI - Sardegna	Cagliari